

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE NUMERO 57 DEL 9 GIUGNO 2026

PROTOCOLLO D'INTESA

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ D'INTERESSE COMUNE DI STUDIO, ANALISI E RICERCA IN MATERIA DI VIOLENZA SULLE DONNE E DI GENERE

TRA

L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto con sede legale in Palazzo Ferro-Fini, San Marco n. 2321 - 30124 Venezia, codice fiscale n. 8008600274, rappresentato dal Presidente del Consiglio regionale dott. Luca Zaia, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio regionale del Veneto

E

L'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, con sede in Piazza Capitaniano n. 3 - 35139 – Padova, codice fiscale 80006480281 – P. IVA n. 00742430283, rappresentata dal Direttore del Dipartimento, prof. Egidio Robusto, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del, di seguito indicata come **FISPPA**

PREMESSO CHE

- la violenza contro le donne costituisce una grave violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione che incide sulla libertà, sulla sicurezza e sull'integrità della persona;
- la Regione del Veneto riconosce la violenza contro le donne e la discriminazione di genere come fenomeno sociale e culturale da contrastare in ogni forma e grado e concorre alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, favorendo il pieno sviluppo della persona e l'autodeterminazione femminile;
- il contrasto alla violenza contro le donne richiede un approccio multidisciplinare e interistituzionale nonché politiche pubbliche integrate e coordinate tra istituzioni e amministrazioni pubbliche;
- la Regione del Veneto, con legge regionale 27 novembre 2024, n. 30, ha istituito presso il Consiglio regionale del Veneto l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, di seguito Osservatorio, con la precipua finalità di: prevenire e contrastare ogni forma, diretta o indiretta, di violenza morale, fisica, psicologica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nonché di atti persecutori e di molestia, nella vita pubblica e privata, rivolti contro le donne; promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra donne e uomini e contrastare gli stereotipi di genere e la cultura basata su relazioni di prevaricazione maschile nell'ambito familiare, lavorativo e sociale, aumentare il livello di consapevolezza nell'opinione pubblica e nel sistema educativo e formativo, rispetto alle cause e alle conseguenze della violenza maschile sulle donne; contrastare l'utilizzo nella comunicazione dell'uso di termini, immagini, linguaggio e prassi che siano discriminatori, offensivi o lesivi della dignità della donna;
- fra le funzioni e i compiti dell'Osservatorio rientra la rilevazione, l'analisi e il monitoraggio dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, istituzioni, servizi sociali e sanitari e strutture operanti nel settore che a vario titolo intercettano il fenomeno, al fine di:

- promuovere l'informazione e la conoscenza delle attività e delle problematiche connesse alla tematica in oggetto, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti, al fine di contribuire all'emersione del fenomeno;
 - svolgere indagini, studi, ricerche in materia di politiche di contrasto alla violenza di genere, per monitorare la concreta attuazione delle previsioni di legge e valutarne l'impatto;
 - elaborare strategie e proposte finalizzate alla prevenzione del fenomeno della discriminazione e della violenza di genere, rivolte in particolare alle giovani generazioni e a partire dall'ambito formativo;
 - approfondire le politiche legate all'empowerment femminile e al contrasto alle forme sociali di discriminazione e segregazione, al fine di incentivare un sistema integrato di azioni regionali orientato alla promozione della cultura paritaria;
- al fine di rafforzare la sinergia tra tutti gli attori coinvolti e sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza e alla discriminazione di genere, nonché di armonizzare le metodologie di intervento e di prevenzione adottate nel territorio, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n.30 del 2024, in relazione alle tematiche affrontate e per l'esercizio delle funzioni assegnate all'Osservatorio può stipulare Protocolli d'intesa anche con Istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro;
 - il vigente Statuto dell'Università di Padova, all'articolo 1, comma 1, definisce l'Università come *“Istituzione pubblica di alta cultura che promuove e organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, nonché il trasferimento delle conoscenze sul territorio”*;
 - l'articolo 1, comma 5, dello stesso Statuto stabilisce che l'Università opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e *“in stretto rapporto con il territorio e con le sue Istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale”*;
 - l'Università, ai sensi dell'articolo 64 del proprio Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
 - ai sensi dello Statuto e del proprio Codice etico, l'Università promuove l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale, indipendente da ogni condizionamento e discriminazione basata su motivazioni di carattere ideologico, religioso, politico, economico o fisico;
 - l'Università, tramite i Dipartimenti, promuove le attività di Terza Missione legate alla valorizzazione e diffusione della conoscenza legata alla ricerca e alla didattica svolte al suo interno con l'obiettivo di coinvolgere i soggetti del territorio e contribuire allo sviluppo sociale della comunità;
 - il FISPPA conduce ricerche specialistiche nei campi dell'inclusione, delle disuguaglianze, dei processi culturali e sociali;
 - le Parti riconoscono il comune interesse nello sviluppo di attività di ricerca e divulgazione sui fenomeni sociali e culturali da realizzarsi congiuntamente, al fine di conseguire ciascuna le proprie finalità istituzionali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Le Parti intendono collaborare per lo svolgimento di attività d'interesse comune di studio, analisi e ricerca in materia di violenza sulle donne e di genere, nonché su temi inerenti ad altre materie affini.
2. L'attività di collaborazione è finalizzata da un lato a fornire all'Osservatorio e agli Organi consiliari elementi di conoscenza utili allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, dall'altro lato a permettere al FISSPA di realizzare ricerche scientifiche favorendo il trasferimento delle conoscenze raggiunte sia nelle reti accademiche che sul territorio nei temi di cui al presente Protocollo.
3. Le Parti concordano di promuovere progetti di collaborazione concernenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di incontri di studio, attività di approfondimento scientifico e iniziative formative e divulgative nella forma di convegni, seminari, giornate di studio; il conferimento di borse di studio per attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati in materia di violenza di genere nei confronti delle donne, con particolare attenzione al territorio regionale; l'effettuazione di tirocini curriculari ed extracurriculari degli studenti dell'Università presso il Consiglio regionale del Veneto.
4. Il progetto di collaborazione tra le Parti potrà articolarsi, tra l'altro, nelle seguenti attività: scambio di informazioni scientifiche, tecniche e di dati, nonché valorizzazione e diffusione dei relativi risultati, anche mediante attività di pubblicazione scientifica; concessione reciproca dell'utilizzo di spazi e strutture, secondo i rispettivi regolamenti vigenti; partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali finalizzati alla realizzazione di progetti negli ambiti della violenza di genere e contro le donne; implementazione della ricerca negli ambiti di comune interesse; ulteriori attività da concordare tra le Parti.
5. Le Parti si impegnano a collaborare lealmente – ciascuno secondo le proprie competenze e risorse – nella progettazione e realizzazione delle attività in cui si articola la presente Intesa. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano obblighi di spesa a carico delle Parti e il presente Protocollo non ha contenuto patrimoniale, salvo quanto diversamente previsto nelle convenzioni attuative. Resta inteso che ognuna delle Parti, per proprio conto, provvede a garantire la sostenibilità finanziaria per le attività di propria competenza assumendosene i propri oneri. Risorse potranno essere a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti da Ministeri, Regione, Istituzioni pubbliche/private o da Soggetti privati, derivanti dalla presentazione e successiva approvazione di progetti inviati congiuntamente o autonomamente in risposta a bandi.
6. Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Convenzioni e atti attuativi

1. Lo sviluppo di specifici progetti attuativi del presente Protocollo è demandato a successive convenzioni e atti attuativi, da stipularsi tra le Parti, che devono necessariamente definire:
 - a) oggetto e finalità specifica;
 - b) risultati attesi e proprietà intellettuale dei medesimi (se applicabile);
 - c) obblighi assunti da ciascuna delle Parti;
 - d) modalità e tempistiche del monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
 - e) eventuali referenti specifici del progetto diversi da quelli di cui all'articolo 3;
 - f) eventuali oneri finanziari e modalità di versamento;
 - g) risoluzione per inadempienza.

Articolo 3 – Referenti scientifici

1. Referente scientifico per il Consiglio regionale del Veneto è la Prof.ssa Barbara Segatto, componente dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, con il supporto per i relativi adempimenti amministrativi della Dott.ssa Rossana Ceci, Dirigente Capo del Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario (SVSS), in conformità alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto n. 22 del 18 marzo 2025, che ha individuato quale struttura di supporto per le funzioni dell'Osservatorio il predetto Servizio.
2. Referente scientifico per il FISPPA è il Prof. Andrea Sciandra.
3. È responsabilità congiunta dei Referenti scientifici la formulazione di proposte progettuali, convenzioni e atti attuativi del presente Protocollo.

Articolo 4 - Responsabilità delle Parti

1. Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni dell'altra parte coinvolti nell'attività convenzionale.
2. Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o causare nello svolgimento dell'attività di collaborazione.
3. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che regolano l'attività delle Parti.

Articolo 5 - Trattamento e informativa dati

1. Ciascuna Parte, in qualità di autonomo titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo e tratta i dati personali necessari all'esecuzione del presente Protocollo in base agli articoli 6.1.b), c) ed e) del Regolamento. Per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento, gli interessati possono rivolgersi ai rispettivi Responsabili della protezione dei dati:

- per il FISPPA: privacy@unipd.it (Dott. Giorgio Valandro)
- per il Consiglio regionale del Veneto: rdp@consiglioveneto.it

2. I dati sono conservati per la durata del presente Protocollo e per i successivi dieci anni.
3. La disciplina di dettaglio dei trattamenti e la qualificazione dei ruoli privacy nell'ambito delle convenzioni e degli atti attuativi possono essere regolate in appositi accordi.

Articolo 6 - Durata

1. Il presente Protocollo ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula.
2. Il Protocollo può essere rinnovato, anche per durate diverse, solo su accordo espresso dalle Parti da formalizzarsi mediante apposito atto sottoscritto per il Consiglio regionale del Veneto dal Dirigente Capo del Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario (SVSS), previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto, e per l'Università dal Direttore del FISPPA ovvero da un suo delegato.
3. È esclusa ogni forma di tacito rinnovo del presente Protocollo allo scadere della sua durata.

Articolo 7 - Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni. Tale

preavviso deve essere notificato all'altra Parte tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella istituzionale della Parte destinataria.

2. In caso di recesso da parte del Consiglio regionale del Veneto, le attività già svolte dal FISPPA riceveranno i finanziamenti previsti in proporzione a quanto svolto.

3. È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento del recesso.

Articolo 8 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto nella legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, ed ai principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Le rubriche degli articoli si intendono apposte per mera comodità e non sono vincolanti ai fini dell'interpretazione del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale precedente intesa, anche verbale, tra le Parti medesime, relativa alla stessa materia.

3. Eventuali modifiche al Protocollo sono nulle ed inefficaci ove non redatte per iscritto e sottoscritte da tutte le Parti.

4. Se una previsione del presente Protocollo dovesse essere illegittima, invalida e/o inapplicabile in base alle attuali o future leggi in vigore nel corso della durata dello stesso, tale previsione è da intendersi come non facente parte dello stesso; le restanti previsioni continuano ad avere piena efficacia e non sono inficiate dalla previsione illegittima, invalida e/o inapplicabile.

5. Le Parti si impegnano a sostituire la previsione illegittima, invalida e/o inapplicabile con una previsione che abbia il contenuto e lo scopo perseguito da quella sostituita e sia conforme alla legge.

Articolo 10 - Legge applicabile e foro competente

1. Il presente Protocollo è sottoposto alla legge italiana e disciplinato dalle vigenti disposizioni italiane in materia cui si rinvia, per quanto qui non espressamente o diversamente previsto.

2. Le attività svolte in attuazione del presente Protocollo sono improntate, in conformità alla vigente normativa, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto.

3. In caso di controversie intercorrenti tra le Parti, aventi ad oggetto l'interpretazione, esecuzione e l'eventuale risoluzione del presente Protocollo, le medesime si impegnano in buona fede, nel termine di trenta (30) giorni, ad esperire un preliminare tentativo di composizione bonaria delle medesime.

4. Decorso detto termine e in difetto di definizione bonaria alcuna, competente in via esclusiva per la risoluzione delle controversie sopradette è il Foro di Venezia.

Articolo 11- Oneri fiscali

1. Il presente atto è stipulato digitalmente dalle Parti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale", in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro” e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in eguale misura.

Per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto
il Presidente dott. Luca Zaia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005

Per il FISPPA
il Direttore del Dipartimento, prof. Egidio Robusto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.